

Modifiche ordinamento giudiziario e Csm

Uffici di Procura

- a) Si introduce l'articolo 7 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici di procura della repubblica in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per la individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti i consigli giudiziari
- b) il Procuratore aggiunto, oltre a svolgere il proprio lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato o settori di attività dell'ufficio e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, vigila sull'attività dei sostituti, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro.

Tabelle, assegnazioni, fuori ruolo, sedi disagiate

- c) La durata delle tabelle degli uffici giudiziari è stata portata a tre anni;
- d) La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati"
- e) i magistrati assumeranno servizio nell'ufficio nel termine stabilito dal Consiglio superiore della magistratura all'atto della delibera di nomina o di trasferimento indipendentemente dalla registrazione del relativo provvedimento presso la corte dei conti.
- f) i magistrati assegnati ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7 bis e 7 ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima del decorso di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio.
- g) le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia previo concerto con il Consiglio superiore della magistratura.
- h) Nella disciplina per le sedi disagiate si elimina la preferenza assoluta al trasferimento del magistrato che permane nella sede per almeno 5 anni. La preferenza assoluta continua ad applicarsi nei confronti dei magistrati assegnati

a sedi disagiate prima della entrata in vigore della entrata in vigore della riforma;

- i) Il collocamento fuori ruolo, consentiti solo dopo la seconda valutazione di professionalità, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato elettivo. Ai fini del computo del periodo massimo non si tiene conto di quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore della legge. Si danno ulteriori indicazioni su come calcolare il numero massimo consentito di magistrati fuori ruolo
- j) Sono, inoltre, previste specifiche modalità per il rientro in ruolo.
- k) Viene soppresso il Tribunale superiore delle Acque pubbliche.

CSM

- l) il numero dei componenti del CSM ritorna a trenta unità, venti togati e dieci laici. L'elezione si effettua secondo il sistema proporzionale con liste contrapposte:
 - a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
 - b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;
 - c) in un collegio unico nazionale, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero al massimario cassazione. Ogni elettore esprime il proprio voto per una sola lista e per una preferenza per i collegi della cassazione e della magistratura requirente e per due preferenze per il collegio della magistratura giudicante.
- si interviene sulla Segreteria e sull'Ufficio Studi e documentazione del CSM.
- m) Viene eliminato il termine di due anni previsto per la partecipazione ai concorsi reali da parte dei consiglieri del C.S.M. ricollocati in ruolo.